

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



ESG: nuove norme su criteri e rischi di sostenibilità

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 277 del 2 agosto 2021 sono stati pubblicati i Regolamenti delegati (UE) 2021/1253, 2021/1255, 2021/1256, 2021/1257 e le Direttive delegate (UE) 2021/1269 e 2021/1270 ([documenti integrali](#)), che seguono il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e riguardano l'integrazione di fattori, rischi e preferenze di sostenibilità in relazione a GEFIA, OICVM, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione e obblighi di governance dei prodotti.

Con particolare riferimento ai GEFIA e alle imprese di investimento, essi devono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei clienti, nonché considerare, oltre ai pertinenti rischi finanziari su base continuativa, tutti

i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al SFDR che potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

Le precedenti normative non fanno riferimento ai rischi di sostenibilità, pertanto, le presenti modifiche intendono chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni devono riflettere tali rischi, la cui analisi richiede capacità e conoscenze tecniche. Tra le altre cose sarà quindi necessario aggiornare le politiche e procedure di gestione del rischio.

Le novità riguardano anche la gestione dei conflitti di interesse. In particolare, le imprese di investimento devono considerare anche le preferenze di sostenibilità del cliente nel momento in cui determinano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento

della fornitura di servizi di investimento e accessori, mentre i GEFIA, nell'individuare i conflitti di interesse che possono ledere gli interessi del FIA, devono includere quei tipi che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni.

Infine, in relazione alla consulenza in materia di investimenti, si evidenzia che le imprese di investimento devono includere tra le informazioni da fornire alla clientela anche una descrizione, ove pertinente, sui fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari.

I provvedimenti si applicano dal **2 agosto 2022**, tranne la direttiva delegata sugli obblighi di governance dei prodotti applicabile dal **22 novembre 2022**.

Banca d'Italia: avvio delle ispezioni a distanza in tema AML

Nel mese di agosto 2021 Banca d'Italia ha avviato presso i soggetti vigilati accertamenti tematici sui presidi di mitigazione dei rischi di riciclaggio approntati dal sistema bancario e finanziario collegati all'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Tali controlli seguono la comunicazione del 10 aprile 2020

([documento integrale](#)) con cui l'Autorità ha inviato agli intermediari vigilati specifiche raccomandazioni concernenti la gestione delle misure di sostegno economico varate dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare, tali raccomandazioni riguardano l'obbligo di

continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio, calibrando la profondità e l'intensità dei controlli e prestando particolare attenzione ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato in relazione all'emergenza sanitaria.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“La consultazione rimarrà aperta fino al 2 novembre 2021”

In consultazione le linee guida EBA sulla AML/CTF compliance

In data 2 agosto 2021 l'European Banking Authority (EBA) ha posto in pubblica consultazione il documento contenente la bozza di linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) e dell'organo di gestione e su come interagiscono, anche a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 ([documento integrale](#)).

Le suddette linee guida si rivolgono ai cd. operatori finanziari, ossia agli enti creditizi e istituti finanziari, come definiti all'art.3, par.1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML), e dovranno essere applicate secondo il principio di proporzionalità, ossia in modo commisurato al livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, alle dimensioni e al modello di business dell'operatore.

Venendo a quanto previsto dalle linee guida, esse intendono per organo di gestione (management body) quell'organo dell'operatore finanziario avente il potere di fissare la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dello stesso,

che ne sorveglia il processo decisionale in materia di gestione ed è composto dalle persone che ne dirigono effettivamente l'attività. Al fine di svolgere il suo ruolo di supervisione nel quadro AML/CTF, l'organo di gestione dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate per essere in grado di comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle attività svolte e al proprio modello di business, compresa la conoscenza del quadro giuridico e regolamentare nazionale in materia.

Inoltre, con particolare riferimento al membro dell'organo di gestione, o del senior manager laddove quest'ultimo organo non esista, responsabile dell'attuazione delle disposizioni antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 46, par. 4, della direttiva (UE) 2015/849, esso dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienze adeguate in merito all'individuazione, valutazione e gestione dei rischi ML/FT, nonché avere tempo e risorse sufficienti per svolgere efficacemente i suoi compiti.

Per quanto riguarda, invece, il responsabile antiriciclaggio di

cui all'art. 8, par. 4, lett. a), della direttiva (UE) 2015/849, esso dovrebbe essere nominato a un livello tale da consentirgli di proporre, di propria iniziativa, all'organo di gestione le misure per garantire la conformità e l'efficacia delle disposizioni interne.

Spetta poi all'organo di gestione stabilire se attribuire o meno il ruolo di responsabile AML ad un dipendente/funzionario interno in aggiunta alle sue funzioni. Oltre a tale valutazione, è necessario inoltre che sia verificata, prima della nomina, l'idoneità del responsabile AML e le sue capacità e competenze che vanno dall'identificazione e valutazione del rischio ML/FT, all'attuazione di politiche e procedure adeguate, con particolare attenzione alla due diligence dei clienti, e al monitoraggio continuo dell'attuazione delle misure.

Da ultimo le linee guida forniscono indicazioni sull'informativa del responsabile AML all'organo di gestione, all'outsourcing della funzione e all'organizzazione della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



IFR/IFD: i parametri di riferimento e le metodologie di calcolo

“Il nuovo regime IFD/IFR è applicabile alle imprese di investimento di Classe 2 e 3, mentre le imprese di classe 1 rimangono soggette al CRR”

Dal **26 giugno 2021** è applicabile il nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento nell'UE, costituito dal Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento, cd. IFR ([documento integrale](#)), e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, cd. IFD ([documento integrale](#)), che facendo soprattutto riferimento al principio di proporzionalità vuole riflettere al meglio la natura, la dimensione e la complessità delle attività delle imprese di investimento rispetto al quadro CRR/CRD.

Si ricorda che, stante i perduranti ritardi nell'emanazione degli standard tecnici dell'EBA, lo scorso 30 luglio Banca d'Italia ha precisato con una comunicazione le attività da intraprendere per conformarsi e applicare le nuove disposizioni.

Le imprese di investimento sono classificate in tre classi che applicano regole prudenziali differenziate in ragione della loro diversa rilevanza sistemica. In particolare, il regime IFR/IFD è applicabile alle imprese di investimento di Classe 2, ossia quelle che svolgono una o più delle attività previste all'allegato I, Sez. A, MiFID II, autorizzate alla detenzione del denaro e degli stru-

menti finanziari della clientela e che superino almeno una delle seguenti soglie indicate, e di Classe 3, ossia le imprese considerate piccole e non interconnesse di cui all'art. 12, IFR, secondo le condizioni ivi indicate. Diversamente, le imprese di Classe 1, ossia di "importanza statistica o altamente interconnesse", rimangono soggette al regime CRR/CRD.

I parametri di riferimento ai fini della classificazione delle imprese nella Classe 2 o 3 sono indicati dallo stesso IFR: AUM (assets under management), COH (client orders handled), ASA (assets safeguarded and administered), CMH (client money held), DTF (daily trading flow), NPR (net position risk) or CMG (clearing margin given), TCD (trading counterparty default), Attività di stato patrimoniale e fuori bilancio e Ricavi annuali per servizi di investimento.

Per quanto riguarda l'ammontare dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali, si ricorda che, in mancanza di un atto legislativo nazionale di recepimento, i livelli di capitale minimo continuano ad essere quelli previsti dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e non quella dell'art. 9, IFR. Si evidenzia però che la definizione e la composizione dei fondi propri, di

cui a quest'ultimo articolo, salvo aspetti marginali, è allineata al CRR.

Sempre in tema di fondi propri le imprese, ai sensi dell'art. 11 IFR, in funzione della classe di appartenenza, devono rispettare determinati parametri composti da tre elementi principali: i) spese generali fisse (fixed overheads requirement - FDR); ii) requisito patrimoniale minimo permanente (permanent minimum capital requirement - PMR) che varia a seconda delle attività dell'impresa di investimento; iii) un requisito patrimoniale complessivo "K-factor", che è la somma dei requisiti del fattore K raggruppati in tre categorie: Risk-to-Client (RtC), Risk-to-Market (RtM), Risk-to-Firm (RtF). Le modalità di calcolo dei diversi fattori K sono individuate agli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 33 IFR e i coefficienti applicabili all'art. 15 IFR.

Si segnala, infine, che le imprese di Classe 3 sono soggette a requisiti meno stringenti rispetto a quelle di Classe 2: in particolare, il requisito patrimoniale per un'impresa di classe 3 è pari al maggiore tra il suo FDR e il PMR, mentre quello di un'impresa di classe 2 è uguale al più alto tra il suo FDR, PMR e il requisito patrimoniale complessivo del fattore K.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Distribuzione transfrontaliera degli OICR

In data 15 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive europee in tema di distribuzione transfrontaliera degli Organismi d'investimento collettivo (OICR).

Il documento adegua la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 ([documento integrale](#)) che modifica le direttive 2009/65/CE (cd. Direttiva UCITS IV) e 2011/61/UE (cd. Direttiva AIFM) per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 ([documento integrale](#)) per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento

collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

Vengono a tal fine integrati e corretti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 contenente, tra l'altro, le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato.

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri si apprende dell'introduzione della nozione di "pre-commercializzazione", inserita dalla direttiva (UE) 2019/1160 UE all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (aea, Direttiva UCITS IV.

In particolare, la suddetta nozione considera "pre-commercializzazione" la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte del GEFIA UE o per suo conto ai potenziali investitori professionali domiciliati o con la sede legale nell'Unione per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione, nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale. Lo stesso articolo specifica, inoltre, che la "pre-commercializzazione" non costituisce un'offerta o un collocamento nei confronti del potenziale investitore a investire nelle quote o azioni di quel FIA o comparto.



OICR/FIA:
nuova sezione dedi-
cata alla commercia-
lizzazione, spese e
oneri sul sito web
Consob

Crisi di impresa:
pubblicato in GU il
decreto legge conte-
nente le misure ur-
genti

Scheda di
approfondimento
per gli Abbonati:
"IFR/IFD: i parametri di
riferimento e le metodolo-
gie di calcolo"

Il nuovo Regolamen-
to sui procedimen-
ti amministrativi della
Banca d'Italia e della
UIF



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL

✓ Frequenza quindicinale

✓ Invio tramite e-mail

✓ Eventuale personalizzazione

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone